

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Českých Budějovicích — Repubblica ceca) — RD/SC**

(Causa C-518/18) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo — Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati — Convenuto, di cui non è conosciuto l'indirizzo, che non è comparso in udienza]*

(2019/C 280/10)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Okresní soud v Českých Budějovicích

**Parti**

Ricorrente: RD

Convenuta: SC

**Dispositivo**

Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l'indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, pronunciata a seguito di un'udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.

---

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 29.10.2018.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-619/18) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE — Stato di diritto — Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione — Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici — Abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema — Applicazione ai giudici in carica — Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un'autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica)*

(2019/C 280/11)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, H. Krämer e S.L. Kalèda, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, agenti)

### Dispositivo

- 1) La Repubblica di Polonia, prevedendo, da un lato, l'applicazione della misura consistente nell'abbassare l'età per il pensionamento dei giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, e attribuendo, dall'altro, al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l'età per il pensionamento di nuova fissazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
- 3) L'Ungheria sopporta le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 427 del 26.11.2018.

---

### Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

(Causa C-131/18) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Diritto societario — Lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2011/7/UE — Articolo 6 — Risarcimento delle spese di recupero — Pagamento di un importo forfettario e di un risarcimento ragionevole — Deduzione dell'importo forfettario dalle spese sostenute per l'affidamento dell'incarico a un avvocato prima di agire in sede giudiziaria)*

(2019/C 280/12)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

### Parti

Ricorrente: Vanessa Gambietz

Convenuta: Erika Ziegler

### Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che dal risarcimento ragionevole previsto da tale disposizione deve essere dedotto l'importo forfettario di EUR 40, riconosciuto al creditore in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

---

(<sup>1</sup>) GU C 142 del 23.4.2018.